

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 178 del 11/02/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON  
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' – RUOLO SANITARIO – PROFILO  
PROFESSIONALE: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
OSTETRICA.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Rilevato che con deliberazione n.1140 del 10.8.2018 - e per le motivazioni in essa contenute - era stata disposta l'assunzione a tempo determinato (6 mesi) nel

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica (Cat. D) della dipendente Lignante Eliana per il periodo dal 23.8.2018 al 22.2.2019;

Dato atto che con nota pervenuta in data 22.1.2019 prot.n. 3075 il Direttore SITRA ha richiesto la proroga dell'incarico temporaneo di cui sopra, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, di assicurare la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché per consentire la stesura di una turnistica nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e s.m.i presso la Sala Parto del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Considerato che, allo stato attuale, non risultano vigenti presso l'ASST Valle Olona graduatorie concorsuali e/o di mobilità cui poter attingere per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il profilo professionale di C.P.S. Ostetrica;

Richiamate le indicazioni in merito all'Organizzazione e al Personale per l'anno 2019 di cui alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", laddove si prevede:

- l'autorizzazione, sin dall' 1.1.2019, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato nelle more dell'adozione del Piano di gestione risorse umane anno 2019 nel rispetto del budget che sarà assegnato per l'anno 2019 inteso quale vincolo invalicabile della spesa del personale per l'attuazione delle azioni previste nel PGRU 2019;
- che la programmazione delle assunzioni deve essere in linea con quanto contenuto nei piani triennali dei fabbisogni di cui al D.lgs. 75/2017, così come autorizzati dalla Giunta Regionale;
- che le ASST sono autorizzate ad effettuare assunzioni nell'ambito del turn-over del 95% da calcolarsi sulle cessazioni intervenute dall'1/1/2019 al 31/12/2019 e sulle cessazioni intervenute dall'1/10/2018 al 31/12/2018 nel caso in cui le stesse non siano state oggetto di copertura;
- che gli Enti devono attenersi a quanto stabilito all'art. 57, comma 3, del CCNL comparto sanità del 21.5.2018 in merito al numero massimo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione che non possono superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo determinato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Visti, inoltre, i contenuti:

- dell'art. 36 del D.L.gs n.165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 in materia di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze di carattere

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal precedente articolo 35 del medesimo D.L.gs n.165/01;
- della direttiva 1999/70/CE del consiglio dell'Unione Europea del 28/6/1999, applicativa dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato;
  - del D.L.gs n.81/2015 che ha provveduto a rivedere, tra l'altro, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, abrogando nella quasi totalità il Decreto Legislativo 368/2001 e che all'art. 29 esclude dal campo di applicazione del capo terzo del decreto stesso i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche Dirigente, del SSN;
  - dell'art. 57 del CCNL 21.5.2018, comma 2, del personale del comparto sanità del SSN, in cui si prevede che i contratti a termine hanno la durata massima di 36 mesi;
  - dell'art. 27 quater della Legge di Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i. in base al quale "Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale";

Dato atto che la proroga del contratto a tempo determinato di cui al presente provvedimento è disposta tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 avente oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" con particolare riferimento alle indicazioni in ordine all'Organizzazione e al Personale;
- dei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 17, comma 3 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la proposta n. 186/19 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prorogare per ulteriori 12 mesi il rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente Lignante Eliana e pertanto fino a tutto il

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

22.2.2020, ovvero per un termine inferiore in ragione della definitiva copertura del relativo posto, alle condizioni già in atto e previste nel contratto individuale di lavoro debitamente sottoscritto dalle parti interessate in data 22.8.2018;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 186/19 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica della dipendente Lignante Eliana fino al 22.2.2020, alle condizioni già in atto e previste nel contratto individuale di lavoro in data 22.8.2018, così come debitamente sottoscritto, ovvero per un periodo inferiore in ragione della definitiva copertura del relativo posto;

2° - di dare atto che la proroga dell'incarico temporaneo di cui al punto precedente è effettuata nelle more della definitiva copertura del relativo posto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, garantire la continuità delle attività assistenziali presso l'U.O. Sala Parto del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, nonché il rispetto delle norme vigenti in materie di orario di lavoro, considerato il carico di lavoro in capo al restante personale in servizio che non consente ulteriore aggravio, così come asseverato dal Direttore SITRA con nota protocollo n. 3075 del 21.1.2019;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente